



## COMUNE DI VERBANIA

PROVINCIA DEL V.C.O

### Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DEI PRESTITI D'ONORE FINALIZZATI AL SOSTEGNO DI NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE**

L'anno **duemilaotto**, addì **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **20:45** nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

ACTIS ALBERTO	P	GUGLIELMI PATRIZIA	P
ALBERTINI GIOVANNA	P	GUZZO ALFREDO	A
ARDITO DONATO	P	IDI DONATA	P
BARASSI MARINO	P	LAFRATTA MICHELE	A
BARISANI GIANMARIA	P	MANTOVANI ROBERTA	A
BEVACQUA ASSUNTA	P	MANZINI MASSIMO	A
BOLDI ROBERTO	P	MEDICI BARBARA	A
BRUSA SIMONE	A	MONTARONE STEFANIA	P
CALEGARI ENNIO	P	MONTELATICI BRUNO	P
CARAZZONI LIDIA	P	MOROSINI PAOLO	P
CARETTI FABRIZIO	P	NICOLINI SALVATORE	P
CATENA CARDILLO ALBERTO	P	OTTOLINI GIANMARIA	P
CATTANEO VALERIO	P	PAGANO ENRICO	P
COVRE FEDERICA	P	PARACHINI MARCO	P
DE MAGISTRIS ROBERTO	P	PIODELLA PATRIZIA	P
FARAH ATTALLA	P	REBECCHI ROBERTO	P
FRIGO DANILO	P	SUMAN CLAUDIO	P
GIANI GIANMARIA	P	TORNIMBENI GIUSEPPE	P
GRAMATICA PAOLO	A	ZACCHERA MARCO	A
GRIECO GIUSEPPE	P	ZANOTTI CLAUDIO	P
GRIGNASCHI MARIA LUISA	P		

totale presenti **33** totale assenti **8**

I consiglieri Lafratta, Manzini, Medici e Zacchera sono assenti giustificati

Assiste alla seduta il Segretario del Comune GASPARINI GIULIO

Il Sig. MONTARONE STEFANIA nella sua qualità di Consigliere assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che sono presenti anche gli assessori: Ronchi Ivana, Magistrini Silvia, Rago Michele, Bozzuto Franco, Gnemmi Andrea, Marica Spezia, Angelo Rolla, Marino Barassi.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Comunale e dell'art. 63, comma 1, del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle sue articolazioni (Commissioni e Conferenza Capigruppo), il Presidente dà la parola all'Assessore Ronchi che illustra la relazione già distribuita ai consiglieri e di seguito riportata.

“Premesso:

- che nella realtà che quotidianamente si riscontra dall'osservatorio dell'ufficio Politiche Sociali del Comune, risulta che anche quelle persone o nuclei familiari verbanesi che solitamente - seppur con qualche difficoltà - sono in grado di gestire una vita regolare con il pagamento di affitto e bollette e l'acquisto dei beni indispensabili, si trovano in grandi difficoltà nel momento dell' avvio di una nuova locazione, in quanto il mercato immobiliare privato impone il versamento di alcune mensilità anticipate cui si devono aggiungere le spese per l'intermediazione dell'agenzia, la registrazione del contratto etc.;

- che, inoltre, ad appesantire questo momento di passaggio, concorrono anche le inevitabili spese per il trasloco e per l'allacciamento delle utenze per il nuovo alloggio;

- che, di conseguenza, anche chi solitamente riesce a gestire la propria vita, trova in questo passaggio un momento di crisi a volte insormontabile e tale da far franare equilibri spesso faticosamente raggiunti o da spingere all'accensione di prestiti che, spesso, portano a situazioni che da difficili si trasformano in drammatiche;

- che ha pertanto senso istituire uno specifico contributo che, appunto, agisca sul fronte della crisi dovuta ad una spesa di 1.000-2.000 euro (cauzione, agenzia, utenze etc.) quando una persona viaggia sul filo del rasoio di un reddito tale però da consentire una spesa mensile di 300-400 euro di canone di affitto, un contributo, cioè, valido per le situazioni di “limite” per le quali non c'è la possibilità della grossa spesa *una tantum* ma c'è la possibilità del versamento mensile regolare;

- che l'aiuto offerto per la cauzione è di principio escluso per chi già si prospetta l'impossibilità di poter pagare l'affitto non trattandosi, in questo caso, evidentemente, dell'intervento adeguato ma dovendosi invece prendere provvedimenti d'altro tipo, con l'assistenza economica data dal Consorzio etc.

Precisato:

- che, per far fronte a queste specifiche situazioni, il Comune di Verbania, da quattro anni eroga un contributo per l'avvio alla locazione;

- che tale contributo ha sempre avuto come presupposti il tetto massimo di 800 euro, la richiesta di restituzione della somma compatibilmente con le risorse del beneficiario e la verifica che il beneficiario possa poi essere in grado di mantenere quell'alloggio cioè sia in grado di reggere la spesa per quell'affitto;

- che, per l'esperienza avuta, si tratta, molto spesso, di situazioni di “normalità” pertanto non seguite dai Servizi Sociali, con una difficoltà transitoria e legata ad una particolare contingenza, sulla quale si interviene, infatti, con la formula del “debito d'onore” che prevede la restituzione della somma e non un contributo a fondo perso.

Valutato che dopo la fase di sperimentazione è opportuno regolamentare l'erogazione di questo contributo;

Verificato che le norme finora adottate sono risultate adeguate;

Visto pertanto il testo del regolamento per l'erogazione di prestiti d'onore finalizzati al sostegno di nuovi contratti di locazione allegato alla presente deliberazione;

Precisato che i fondi destinati a questa formula di prestito d'onore sono già regolarmente iscritti nel Bilancio di Previsione 2008 (cap. 1090-01/0 "Interventi a sostegno della locazione", € 10.000);

Precisato che Il testo del regolamento è stato valutato dalla 4° commissione "Servizi alle Persone" nella riunione del 20 marzo 2008;

Tutto ciò premesso e considerato;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica, previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, e il visto di legittimità del segretario comunale, come previsto dall'art. 97, comma 4, lett. d) del medesimo decreto;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti -----

## **DELIBERA**

di approvare il regolamento per l'erogazione di prestiti d'onore finalizzati al sostegno di nuovi contratti di locazione nel testo allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale."

### Testo sottoposto all'esame del Consiglio Comunale

#### **ART. 1 OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina l'erogazione e la gestione dei contributi di avvio alla locazione a titolo di prestito d'onore da parte del Comune di Verbania a soggetti in condizione di temporanea difficoltà economica nei casi di stipulazione di nuovi contratti di locazione.

#### **ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono essere beneficiari i cittadini residenti nel Comune di Verbania in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3 del presente regolamento, anche nei contratti di locazione che abbiano per oggetto alloggi siti al di fuori del territorio del Comune di Verbania.

#### **ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

Sono da considerarsi possibili beneficiari del contributo economico coloro che presentano i seguenti requisiti:

- a) avere residenza anagrafica nel Comune di Verbania da almeno un anno;
- b) avere necessità di un sostegno finanziario limitato e temporaneo ai fini di una contingente risoluzione di difficoltà economiche;
- c) avere necessità del contributo ai fini del pagamento dell'importo richiesto a titolo di caparra e mensilità anticipate nei contratti di locazione ove gli stessi beneficiari saranno intestatari del contratto;
- d) occupare l'alloggio in locazione a titolo di residenza esclusiva ad uso di abitazione privata per effetto di un contratto di locazione regolarmente registrato;
- e) trovare l'alloggio per la cui locazione si chiede il contributo in condizione di libero mercato;
- f) avere un ISEE del nucleo familiare non superiore a € **18.000**;
- g) non possedere (il richiedente e nessun componente del nucleo familiare) o godere di altri diritti reali su un alloggio adeguato e quindi riguardanti beni immobiliari intestati a se o a familiari conviventi;
- h) non essere in possesso di alloggi realizzati con contributi pubblici o non aver usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici;
- i) non rientrare l'alloggio per il quale si richiede il contributo nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- l) non avere l'alloggio per la cui locazione si richiede il contributo una superficie utile superiore a mq. 60

maggiorato del 10% per ogni ulteriore componente oltre il secondo.

m) non avere (il richiedente o altri componenti dello stesso nucleo familiare) una situazione di morosità relativamente ad un alloggio ERP di Verbania.

n) non uscire (il richiedente o altri componenti dello stesso nucleo familiare) da una situazione di sfratto – a qualsiasi titolo - relativamente ad un alloggio ERP di Verbania.

#### **ART.4**

##### **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

Il richiedente il contributo dovrà presentare la seguente documentazione:

a) copia del contratto di locazione da stipularsi (successivamente alla stipula, dovrà essere consegnata copia del contratto di locazione regolarmente sottoscritto dalle parti e registrato);

b) dichiarazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente ) prevista ai sensi della delibera n° 35/2003 del Consiglio Comunale riferita all'anno precedente a quello della stipulazione del nuovo contratto di locazione. Per il calcolo ISEE si fa riferimento a quanto stabilito dal decreto 109/98, modificato dal D.L. 3 maggio 2000 e ai sensi del D.L. 31/03/98 n° 109 la valutazione della situazione economica dei richiedenti è determinata con riferimento al nucleo familiare del richiedente il contributo.

c) eventuale relazione sociale redatta da un assistente sociale o del Consorzio Servizi Sociali del Verbanio o da servizi specialistici presenti sul territorio.

#### **ART. 5**

##### **ENTITA' DEL CONTRIBUTO**

Previa verifica della sussistenza dei requisiti, il prestito d'onore verrà accordato per un importo pari alle spese della stipulazione del nuovo contratto (cauzione e mensilità anticipate) ma comunque fino a un tetto massimo di € 800.00 per nucleo familiare.

#### **ART. 6**

##### **MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO**

Il pagamento del prestito verrà effettuato in un'unica soluzione con apposita comunicazione inviata al beneficiario da parte del Comune – Ufficio Politiche Sociali.

#### **ART. 7**

##### **ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il Comune di Verbania si riserva il diritto di non concedere il contributo qualora non ci fosse la ragionevole prospettiva per il richiedente di potersi fare carico degli oneri derivanti dalla locazione.

#### **ART. 8**

##### **CONTROLLI ED ACCERTAMENTI**

Il Comune di Verbania si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata dai soggetti richiedenti il contributo economico.

#### **ART. 9**

##### **RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il prestito d'onore erogato dovrà essere restituito secondo le modalità che saranno concordate caso per caso prima dell'erogazione con versamenti mensili la cui entità verrà stabilita a seconda dei casi, con un piano personalizzato sulle esigenze e sulle possibilità del beneficiario.

La restituzione inizierà non prima del quarto mese successivo alla stipula del contratto di locazione.

Il prestito d'onore non prevede nessun tipo di interesse, è a tasso zero, senza alcuna spesa od onere a carico del beneficiario.

#### **ART. 10**

##### **NUOVA EROGAZIONE**

Il Comune di Verbania riconosce la possibilità di concedere, a coloro che hanno già beneficiato del contributo, anche una seconda erogazione ma solo a condizione che la somma precedentemente erogata sia stata restituita per intero.

#### **ART. 11**

##### **FINANZIAMENTO DEL PRESTITO**

Il prestito viene concesso dal Comune di Verbania nell'ambito delle disponibilità finanziarie messe annualmente a Bilancio e quindi fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

Le somme via via restituite dai beneficiari del contributo vengono destinate ad incrementare la disponibilità del fondo e rese quindi immediatamente disponibili per lo stesso scopo.

Escono i consiglieri Barisani e Catene Cardillo: presenti n. 312 consiglieri

Esce l'assessore Rago

### **Interventi**

**De Magistris:** propone i seguenti emendamenti al testo presentato:

- art. 3 lettera a) aggiungere "avere la cittadinanza italiana da almeno un anno"
- art. 3 lettera n) sostituire "a qualsiasi titolo" con "dovuta a morosità"
- art. 4 lettera c) eliminare "eventuale"
- art. 5 eliminare "(cauzione e mensilità anticipate)"
- art. 9 dopo il primo paragrafo inserire la frase "comunque non oltre i ----- mesi". Il periodo sarà determinato dalla media delle esperienze precedenti per togliere troppa discrezionalità al funzionario.

**Actis:** 800 euro non risolvono il problema. Sarebbe meglio fare un mutuo per dare case a chi ne ha bisogno e ne ha diritto a prezzo estremamente calmierato. Non ha senso creare delle aspettative nella popolazione meno abbiente con il miraggio di potere avere una casa a prezzo decoroso e poterla pagare nel tempo. Questa amministrazione non ha fatto una politica della casa. Oltre all'edilizia residenziale pubblica classica il Comune ai tempi aveva l'ECA che aveva propri appartamenti, poi dismessi. Sarebbe opportuno prevedere di rifarsi un patrimonio immobiliare per questi casi temporanei. Inoltre se l'amministrazione, invece di dare 800,00 euro, facesse una fidejussione al cittadino qualunque proprietario di immobile affiderebbe volentieri il suo immobile ad una famiglia.

**Montelatici:** 800 euro sono una piccola somma che può essere sostituita da una fidejussione. Chiede un chiarimento sull'art. 2 nella parte in cui si dice "alloggi siti al di fuori del territorio del Comune di Verbania".

**Grieco:** il regolamento non era necessario, anche se lo condivide; si poteva andare avanti per prassi.

**Cattaneo:** regolamentare la concessione di un contributo, anche piccolo, è un elemento doveroso verso la trasparenza della gestione del denaro pubblico. Propone i seguenti emendamenti al testo presentato:

- art. 8 propone di aggiungere "e comunque almeno una volta entro novanta giorni dalla data dell'erogazione del contributo".
- art. 9 non propone un emendamento preciso, ma fa notare che c'è troppa discrezionalità.
- art. 10 propone di aggiungere "entro il termine concordato di cui al precedente articolo 9".

**Nicolini:** per quanto riguarda l'art. 10 aveva già chiesto in commissione di precisare che la seconda volta il contributo poteva essere concesso dopo l'esaurimento delle richieste di concessione per la prima volta. Nella stesura definitiva dell'art. 10 non è stato riportato questo.

### **Replica assessore Ronchi**

La persone chiedono un sostegno nel momento in cui hanno trovato una casa sulla base delle loro esigenze. Se un cittadino di Verbania ha trovato una casa fuori Comune che costa meno viene aiutato ugualmente. Non accetta gli emendamenti proposti da De Magistris. In città ci sono molte persone che non hanno la cittadinanza italiana ma vengono aiutate lo stesso. Ci sono motivazioni di sfratto, che non sono la morosità, che sono gravissime (violenza, disturbo, ecc...) e che devono essere prese in considerazione. La relazione dell'assistente sociale non viene sempre chiesta perché non sempre le persone aiutate sono anche utenti del consorzio servizi sociali. La

restituzione è più simbolica che reale, perché vengono concordate con le persone delle cifre che sono anche molto basse e qualcuno non è riuscito a restituirle. Accoglie gli emendamenti proposti da Cattaneo agli art. 8 e 10. Al consigliere Nicolini precisa che non si può mettere "esaurite le richieste" perché non c'è una graduatoria.

Il consigliere **De Magistris** ritira gli emendamenti presentati perché l'assessore ha dimostrato l'ipocrisia che contraddistingue il suo assessorato, sostenuta da Grieco: vuole avere la mano libera di fare quello che vuole, di dare a chi vuole. De Magistris non partecipa al voto e lascia l'aula.

Esce il consigliere De Magistris: presenti n. 30 consiglieri  
Rientra l'assessore Rago

**Grieco per fatto personale:** De Magistris ha difficoltà a distinguere il ruolo dell'esecutivo rispetto a quello del Consiglio Comunale. L'esecutivo gestisce e realizza il programma del Sindaco; il Consiglio Comunale, di cui lui fa parte, svolge un ruolo di indirizzo.

L'assessore **Ronchi** rifiuta qualsiasi discorso di ipocrisia. Si è sempre seguito il filone della legalità e del rispetto dei diritti di tutti e il regolamento lo testimonia.

Per **dichiarazione di voto** esprimono il voto favorevole dei propri gruppi Giani e Carazzoni. Quest'ultima sottolinea però che questo aiuto è troppo poco ed è demagogico.

Nessuno più intervenendo, il Presidente pone in votazione il provvedimento con le modifiche proposte dal consigliere Cattaneo, ed

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica, previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e il visto di legittimità del segretario comunale, come previsto dall'art. 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto l'art. 42, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge;

## **DELIBERA**

di approvare il regolamento per l'erogazione di prestiti d'onore finalizzati al sostegno di nuovi contratti di locazione nel testo allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale.



**COMUNE DI VERBANIA**

**REGOLAMENTO**

**PER L'EROGAZIONE DEI PRESTITI D'ONORE FINALIZZATI AL SOSTEGNO DI NUOVI  
CONTRATTI DI LOCAZIONE**

**Testo approvato dal Consiglio Comunale**

**ART. 1  
OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina l'erogazione e la gestione dei contributi di avvio alla locazione a titolo di prestito d'onore da parte del Comune di Verbania a soggetti in condizione di temporanea difficoltà economica nei casi di stipulazione di nuovi contratti di locazione.

**ART. 2  
SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono essere beneficiari i cittadini residenti nel Comune di Verbania in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3 del presente regolamento, anche nei contratti di locazione che abbiano per oggetto alloggi siti al di fuori del territorio del Comune di Verbania.

**ART. 3  
REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

Sono da considerarsi possibili beneficiari del contributo economico coloro che presentano i seguenti requisiti:

- a) avere residenza anagrafica nel Comune di Verbania da almeno un anno;
- b) avere necessità di un sostegno finanziario limitato e temporaneo ai fini di una contingente risoluzione di difficoltà economiche;
- c) avere necessità del contributo ai fini del pagamento dell'importo richiesto a titolo di caparra e mensilità anticipate nei contratti di locazione ove gli stessi beneficiari saranno intestatari del contratto;
- d) occupare l'alloggio in locazione a titolo di residenza esclusiva ad uso di abitazione privata per effetto di un contratto di locazione regolarmente registrato;
- e) trovare l'alloggio per la cui locazione si chiede il contributo in condizione di libero mercato;
- f) avere un ISEE del nucleo familiare non superiore a € 18.000;
- g) non possedere (il richiedente e nessun componente del nucleo familiare) o godere di altri diritti reali su un alloggio adeguato e quindi riguardanti beni immobiliari intestati a se o a familiari conviventi;

- h) non essere in possesso di alloggi realizzati con contributi pubblici o non aver usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici;
- i) non rientrare l'alloggio per il quale si richiede il contributo nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- l) non avere l'alloggio per la cui locazione si richiede il contributo una superficie utile superiore a mq. 60 maggiorato del 10% per ogni ulteriore componente oltre il secondo.
- m) non avere (il richiedente o altri componenti dello stesso nucleo familiare) una situazione di morosità relativamente ad un alloggio ERP di Verbania.
- n) non uscire (il richiedente o altri componenti dello stesso nucleo familiare) da una situazione di sfratto – a qualsiasi titolo - relativamente ad un alloggio ERP di Verbania.

#### **ART.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

Il richiedente il contributo dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) copia del contratto di locazione da stipularsi (successivamente alla stipula, dovrà essere consegnata copia del contratto di locazione regolarmente sottoscritto dalle parti e registrato);
- b) dichiarazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente ) prevista ai sensi della delibera n° 35/2003 del Consiglio Comunale riferita all'anno precedente a quello della stipulazione del nuovo contratto di locazione. Per il calcolo ISEE si fa riferimento a quanto stabilito dal decreto 109/98, modificato dal D.L. 3 maggio 2000 e ai sensi del D.L. 31/03/98 n° 109 la valutazione della situazione economica dei richiedenti è determinata con riferimento al nucleo familiare del richiedente il contributo.
- c) eventuale relazione sociale redatta da un assistente sociale o del Consorzio Servizi Sociali del Verbano o da servizi specialistici presenti sul territorio.

#### **ART. 5 ENTITA' DEL CONTRIBUTO**

Previa verifica della sussistenza dei requisiti, il prestito d' onore verrà accordato per un importo pari alle spese della stipulazione del nuovo contratto (cauzione e mensilità anticipate) ma comunque fino a un tetto massimo di **€ 800.00** per nucleo familiare.

#### **ART. 6 MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO**

Il pagamento del prestito verrà effettuato in un'unica soluzione con apposita comunicazione inviata al beneficiario da parte del Comune – Ufficio Politiche Sociali.

#### **ART. 7 ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il Comune di Verbania si riserva il diritto di non concedere il contributo qualora non ci fosse la ragionevole prospettiva per il richiedente di potersi fare carico degli oneri derivanti dalla locazione.

#### **ART. 8 CONTROLLI ED ACCERTAMENTI**

Il Comune di Verbania si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata dai soggetti richiedenti il contributo economico, e comunque almeno una

volta entro novanta giorni dalla data dell'erogazione del contributo.

## **ART. 9 RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il prestito d'onore erogato dovrà essere restituito secondo le modalità che saranno concordate caso per caso prima dell'erogazione con versamenti mensili la cui entità verrà stabilita a seconda dei casi, con un piano personalizzato sulle esigenze e sulle possibilità del beneficiario.

La restituzione inizierà non prima del quarto mese successivo alla stipula del contratto di locazione.

Il prestito d'onore non prevede nessun tipo di interesse, è a tasso zero, senza alcuna spesa od onere a carico del beneficiario.

## **ART. 10 NUOVA EROGAZIONE**

Il Comune di Verbania riconosce la possibilità di concedere, a coloro che hanno già beneficiato del contributo, anche una seconda erogazione ma solo a condizione che la somma precedentemente erogata sia stata restituita per intero entro il termine concordato di cui al precedente articolo 9.

## **ART. 11 FINANZIAMENTO DEL PRESTITO**

Il prestito viene concesso dal Comune di Verbania nell'ambito delle disponibilità finanziarie messe annualmente a Bilancio e quindi fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

Le somme via via restituite dai beneficiari del contributo vengono destinate ad incrementare la disponibilità del fondo e rese quindi immediatamente disponibili per lo stesso scopo.

**Letto approvato e sottoscritto**

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
f.to CATTANEO VALERIO

IL PRESIDENTE  
f.to MONTARONE STEFANIA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to GASPARINI GIULIO

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed art.125 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)**

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, dal .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to GASPARINI GIULIO

Addi .....

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GASPARINI GIULIO

Lì, .....

---

**Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA**

CHE la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il ..... decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to GASPARINI GIULIO

---

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to GASPARINI GIULIO